

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 dicembre 2018, si sono incontrati:

- Acquedotto Pugliese S.p.A. rappresentato dal dottor Pietro Scrimieri e dall'avv. Emanuele Fino

e

- le Organizzazioni Sindacali Regionali Puglia FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL, CISAL FederEnergia e UGL Chimici-Energia assistite dal Comitato Esecutivo RSU.

Dando seguito ai precedenti incontri intercorsi sul tema nell'anno, le parti si sono incontrate per l'esauritiva definizione del "premio di partecipazione" 2018.

Premesso che:

- 1) in data 23 settembre 2016, le parti hanno inteso regolare il premio per triennio 2016/2018, collegandolo a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, in relazione ai dipendenti AQP ai quali è applicato il CCNL Gas-Acqua;
- 2) nel corso dell'anno corrente sono stati effettuati diversi incontri per la definizione del premio di partecipazione per l'anno 2018;
- 3) in data 3 ottobre u.s. le parti sono addivenute ad accordo in merito ad i valori obiettivo per ciascuno degli indicatori vigenti, per come di seguito riportati
  - MOL = 162.000.000,00 €.
  - CREDITI = 371.000.000,00 €.
  - INVESTIMENTI = 160.000.000,00 €.

In ogni caso, in merito al valore obiettivo dell'indicatore Investimenti, le OO.SS. chiedono una verifica di coerenza tra il valore indicato a budget aziendale e quello definito dal piano A.I.P.;


- 4) le parti convengono, oggi, sull'opportunità strutturare fin dal mese di gennaio e già dal P.d.R. 2018 quanto necessario all'attivazione dell'opzione di conversione del premio;
- 5) le parti fanno espresso rinvio al richiamato accordo del 23 settembre 2016 per tutto quanto convenuto in merito a popolazione interessata, indicatori e pesi ponderali, sistema di variabilità del premio e periodo di erogazione;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

### Importo del premio

Come noto la D.G.R. Puglia n. 100/2018, nell'ambito del più generale principio di graduale riduzione e contenimento della spesa per il personale, all'art. 3 stabilisce, tra le altre cose, che il trattamento variabile, in termini di incidenza percentuale sulla retribuzione, debba essere contenuto entro i limiti consuntivati per l'esercizio 2016.

Ad esito di ampia discussione, le parti per l'anno 2018 al raggiungimento del 100% dei valori obiettivo fissati sarà corrisposto in favore dei dipendenti con ccnl Gas-Acqua l'importo di 1.940,00 €, correlato al 5° livello.



Il valore indicato sarà quindi ripartito in base al livello contrattuale di appartenenza di ciascun lavoratore, secondo la scala di parametrizzazione prevista dal rinnovo del CCNL Gas-Acqua del 18/05/2017.

Resta confermato che, nel caso di passaggio da un livello ad un altro intercorso nell'arco dell'anno gli importi di riferimento saranno opportunamente proporzionati in ragione del numero dei mesi di permanenza nel nuovo livello.

Le parti convengono, altresì, che all'importo del premio che sarà definito sulla base del vigente sistema di variabilità, sarà quindi aggiunta la quota una tantum prevista per il 2018 dal rinnovo contrattuale del 18 maggio 2017 (in quanto tale rientrante, appunto, negli "oneri relativi ai rinnovi contrattuali" e, dunque, nell'ambito dei costi incompressibili) pari a 154 €. parametrari al 5° livello e da riparametrare per ciascun livello secondo la scala di parametrizzazione prevista dal rinnovo del CCNL poc'anzi citato. L'una tantum in questione non è soggetta al sistema di variabilità previsto per il premio, rimanendo invariata nell'importo alla quota contrattualmente fissata.

Le OO.SS. riconoscono all'Azienda l'impegno profuso per l'individuazione della migliore soluzione possibile rispetto ad un tema i cui vincoli esogeni potevano determinare importanti ricadute vertenziali, ma ribadiscono ancora la lesività del provvedimento regionale rispetto al potere contrattuale delle parti e confermano la necessità di addivenire ad un confronto sul tema con l'Azionista.

Resta inteso che gli importi da erogare si intendono al lordo delle ritenute fiscali, contributive e di legge ed onnicomprensivi di qualsivoglia incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali, diretti e/o indiretti di alcun genere.

Le parti si danno, inoltre, atto, i sensi dell'art. 1 della L. 297/82, che l'importo del Premio di Partecipazione è escluso dalla base di computo del TFR.

Le parti confermano che il Premio di Partecipazione, come concordato, rientra nelle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, di cui all'art. 1, comma 67 della legge 24/12/2007, n. 247.

Le parti confermano che il Premio di Partecipazione rientra integralmente nelle previsioni di cui al Decreto Interministeriale datato 25/03/2016 del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza.

Sarà onere dell'Azienda fornire tempestiva comunicazione alle OO.SS. in merito ad eventuali eventi che dovessero imporre la rideterminazione dei valori obiettivo poc'anzi.

Copia del presente accordo verrà depositata entro 30 giorni da parte della Direzione Aziendale presso gli uffici competenti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle vigenti norme.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per l'Azienda**

**Per le Organizzazioni Sindacali**

*galy ve An*